

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 giugno 2024, n. 269
Il Salvatore Società Cooperativa Sociale – Dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art 9, commi 4 lett d) e 5 lett. f), e contestuale provvedimento di revoca ai sensi dell'art 14 comma 2 del LR 9 del 2017, delle autorizzazioni di cui alla Determinazione n. 8 del 21/01/2021 , Determinazione n. 242 del 07/08/2023 e Determinazione n. 289 del 13/10/2023

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i., dispone:

- All'art 3 commi 1 e 3:

"1. La Regione con appositi regolamenti:

a) individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;

b) stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

(omissis)

3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

- a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;
- a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;
- c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

- All'art 6 comma 1 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio

1. I requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono quelli previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa.

- All'art 9 commi 4 e 5 - Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza

La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:

- a. esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;
- b. estinzione della persona giuridica autorizzata;
- c. rinuncia del soggetto autorizzato;
- d. trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;
- e. inutile decorso del periodo di cui al comma 3.

a.5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di: coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.

- Art. 14 commi da 1 a 3 : Sanzioni

1. Il dirigente della sezione regionale competente o il comune, secondo le rispettive competenze, a seguito di accertamenti eseguiti dagli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza, dispongono previa osservanza della l. 241/1990:

la chiusura di strutture o attività aperte senza le preventive autorizzazioni;

la cessazione dell'attività trasferita in altra sede senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 18.

2. Il dirigente della sezione regionale competente o il comune revocano l'autorizzazione e dispongono la chiusura della struttura nella quale sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria **o in cui siano state commesse gravi e/o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini**, fatta salva, nei casi previsti, la trasmissione di informativa di reato all'Autorità giudiziaria.

3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 10 mila e un massimo di euro 60 mila.

- Art. 16 - comma 1 - Verifica periodica dei requisiti minimi e vigilanza"

1. *Sulla permanenza dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa, e sulla assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio previste dall'articolo 9, comma 5, vigilano gli organi competenti. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. (omissis)*

Con Regolamenti Regionali nn. 4 e 5 del 2019 la Regione ha definito i requisiti da possedere per ottenere l'autorizzazione all'esercizio per le Rsa e centri diurni non autosufficienti e disabili.

Con Determinazione n. 8 del 21/01/2021 questa Sezione rilasciava l'autorizzazione all'esercizio a "Il Salvatore società cooperativa sociale a r.l.", capofila dell'ATS Il Salvatore società cooperativa sociale a r.l. e Cienne Costruzioni s.r.l., per una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex R.R. n. 4/2019 di tipo A e B, con dotazione complessiva di 60 p.l., di cui: 45 p.l. di mantenimento anziani tipo A, e n. 15 p.l. di mantenimento demenze tipo B, denominata "Residenza Sant'Anna" sita in Polignano a Mare (BA) alla via Ghandi, s.n.c.

Con DD 242 del 07/08/2023 ad oggetto "IL SALVATORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4 del 21/01/2019 e D.G.R. n. 793 del 2.05.2019 con prescrizione, per un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominato "Mo.Mi. Center" con dotazione di n. 30 posti sito in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9 – ASL BA" la Regione autorizzava all'esercizio il centro diurno non autosufficienti sito in Conversano alla Via Maranelli 7-9 .

Con DD n. 289 del 13/10/2023 ad oggetto "IL SALVATORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., R.R. n. 5 del 21/01/2019 e D.G.R. n. 793 del 2.05.2019, con prescrizione, per una RSA di mantenimento disabili di tipo "B" di cui al R.R. n.5/2019, denominata "Mo.Mi. Center" (struttura ammessa a finanziamento pubblico - ex art. 57 del R.R. n. 4/2007) con dotazione di n.18 posti letto, ubicata in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9 la Regione autorizzava all'esercizio la Rsa disabili con sede in Conversano alla Via Marangelli 7-9.

Con nota prot. n.prot.N.0169725/2024 del 05/04/2024 avente ad oggetto "Il Salvatore Società Cooperativa Sociale_ Adozione dei provvedimenti e delle misure conseguenti alla segnalazioni pervenute- Avvio del procedimento dichiarativo di decadenza e di revoca delle autorizzazioni all'esercizio rilasciate per le Rsa non autosufficienti di Polignano a Mare e del Centro diurno non autosufficienti e Rsa disabili Conversano Via Marangelli nn 7- 9" la Regione.ai sensi dell'art 3 comma 3 lett c) della LR 9 del 2017 ssmmii comunicava l'avvio del procedimento dichiarativo della decadenza ai sensi dell'art 9 comma 4 lett d) delle autorizzazioni all'esercizio di titolarità della Il Salvatore soc. coop soc. suindicate, nonché di revoca dei predetti provvedimenti ai sensi dell'art 14 comma 2 del LR 9 del 2017 per aver accertato "gravi e/o reiterate inadempienze comportati situazioni di pericolo per la salute dei cittadini" e per l'effetto disponeva la chiusura delle strutture che, operando in regime di sola autorizzazione, ospitano assistiti in regime di solvenza e la dimissione dei pazienti ospitati per le motivazioni ivi indicate e che qui si intendono integralmente riportate.

Successivamente alla notifica della predetta nota pervenivano a questa Sezione le controdeduzione da parte della Il Salvatore Società Cooperativa sociale (ns protocollo n. 192223 del 18/04/2024) nella quali con riferimento alla nota di avvio del procedimento la Società deduceva quanto segue.

I...omissis...

- ...omissis...
- ...omissis...

...omissis...

- ...omissis...
- ...omissis...

Nessun rilievo viene sollevato dalla Cooperativa con riferimento al Centro diurno non autosufficienti di cui alla DD 242/2023.

...omissis...

...omissis...

...omissis...

...omissis... pr...omissis...

...omissis.....omissis.....omissis...

La Regione, infatti, ha messo in atto i provvedimenti di propria competenza tenendo conto della documentazione agli atti.

...omissis...

Del resto gli operatori privati o privati/accreditati non sono semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, ma sono soggetti di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2011 n. 4529, 14 giugno 2011 n. 3611 e 13 aprile 2011 n. 2290; Corte Costituzionale 28 luglio 1995 n. 416).

In altre parole alla scelta di programmazione sanitaria, riguardo alla quale l'amministrazione conserva poteri di autotutela e di controllo anche nella fase attuativa, corrisponde un obbligo della struttura a garantire il servizio sul territorio a garanzia di tutela dei cittadini quali aventi diritto a avanzare quella pretesa diretta alla tutela del diritto alla salute.

Va da sé che l'esercizio del servizio, in violazione di legge e con modalità tali da mettere a rischio la salute degli utenti espone la pa al rischio di pretese risarcitorie obbligandola ad interrompere qualsiasi rapporto con il soggetto non più affidabile.

Del resto la mancanza di affidabilità della Cooperativa si evince anche da un ulteriore elemento: la società risulta inadempiente anche agli obblighi contributivi e retributivi previsti dall'art 9 comma 5 lett f) quali requisiti necessari per il rilascio- conservazione del titolo autorizzativo.

Dalla consultazione del Documento Unico delle Regolarità Contributiva la Cooperativa risulta gravemente irregolare per *"per omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per denunce che presentano dati incongruenti"* e per *"per irregolarità nel versamento di contributi e accessori"*.

...omissis.....omissis....

Ebbene, il requisito della regolarità del Durc è previsto dall'art 9 comma 5 lett f) in maniera tassativa e a pena di decadenza, senza quindi ammettere alcuna valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, ai fini della conservazione e rilascio del titolo autorizzativo.

Nella valutazione dell'esistenza di tale requisito la pa è tenuta ad accertare che il requisito sia posseduto o meno quale presupposto per acclarare l'affidabilità dell'operatore.

Tale impostazione è in linea non solo con la normativa nazionale ma anche con la giurisprudenza secondo cui *"la mancanza del Durc regolare comporta una presunzione legale juris et de jure, di gravità, che non lascia*

alcuno spazio ad alcun sindacato di merito” (Cons. di stato 1141 del 19/02/2019).

Le ipotesi di decadenza previste dell’art 9, sono infatti di natura obbligatoria ed ancorate ad un automatismo che non lascia margini di valutazione alla PA.

Del resto la finalità che la Legge Regionale intende realizzare con il controllo della regolarità contributiva per le imprese autorizzate è la repressione del lavoro nero e delle irregolarità contributive ed assicurative oltre che di vaglio di affidabilità dell’operatore.

Tale inadempimento anche se di per sé idoneo ad integrare la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio è nella fattispecie che interessa la Cooperativa un ulteriore motivo di valutazione oltre a quelli già dedotti nell’avvio del procedimento.

Alla luce di tutti i rilievi su riportati ai sensi dell’art 3 comma 3 lett c) della LR 9 del 2017 ssmmii, richiamata la nota prot. 169725/2024 del 05/04/2024 di avvio del procedimento si propone di:

1. Dichiarare, ai sensi dell’art 9 comma 4 lett d), la decadenza delle autorizzazioni al funzionamento rilasciate alla il Salvatore Soc. Coop. Soc. di seguito indicate:
 - Determinazione n. 8 del 21/01/2021 avente ad oggetto *“Salvatore società cooperativa sociale a r.l.” capofila dell’ATS “Il Salvatore – Autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019 e D.G.R. n. 793 del 2/5/2019, con prescrizione, per una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex R.R. n. 4/2019 di tipo A e B, con dotazione complessiva di 60 p.l. (di cui: 45 p.l. di mantenimento anziani, tipo A, in n. 2 nuclei da 20 p.l. e n. 1 da 5 p.l.; n. 15 p.l. di mantenimento demenze, tipo B, in n. 1 nucleo da 15 p.l.), denominata “Residenza Sant’Anna” sita in Polignano a Mare (BA) alla via Ghandi, s.n.c.”* nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
 - Determinazione n. 242 del 07/08/2023 ad oggetto *“IL SALVATORE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4 del 21/01/2019 e D.G.R. n. 793 del 2.05.2019 con prescrizione, per un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominato “Mo.Mi. Center” con dotazione di n. 30 posti sito in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9 – ASL BA”*, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
 - Determinazione n. 289 del 13/10/2023 avente ad oggetto *“IL SALVATORE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., R.R. n.5 del 21/01/2019 e D.G.R. n. 793 del 2.05.2019, con prescrizione, per una RSA di mantenimento disabili di tipo “B” di cui al R.R. n.5/2019, denominata “Mo.Mi. Center” (struttura ammessa a finanziamento pubblico - ex art. 57 del R.R. n. 4/2007)”* con dotazione di n.18 posti letto, ubicata in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
2. Dichiarare altresì la decadenza delle predette autorizzazioni attesa l’accertata l’irregolarità del DURC della Il Salvatore Soc. Coop. Soc. rilevante ai fini del giudizio di integrità e di affidabilità dell’azienda ai sensi dell’art 9 comma 5 lett. F) L.R. 9/2017; 3.
3. Sotto altro profilo, ritenute assorbenti le cause di decadenza rispetto a quella di revoca prevista dell’art 14 comma 2 del LR 9 del 2017, disporre in subordine, ricorrendone i presupposti di merito, la revoca dei predetti provvedimenti autorizzativi, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
4. Disporre il completamento delle procedure di trasferimento dei pazienti qualora non ancora ultimate;
5. Trasmettere il presente avviso al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari per gli adempimenti di competenza;
6. Trasmettere il presente avviso al Direttore dell’Area Sociosanitaria per gli adempimenti di competenza;

7. Trasmettere la presente Determinazione al Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) dei Carabinieri di Bari e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, per le verifiche di competenza relative all'esercizio di attività socio-sanitaria senza titolo autorizzativo da parte delle società subentrate nella gestione delle tre strutture sopraindicate

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Alla luce di tutti i rilievi su riportati ai sensi dell'art 3 comma 3 lett c) della LR 9 del 2017 ssmmii, richiamata la nota prot. 169725/2024 del 05/04/2024 di avvio del procedimento,

1. Di Dichiarare, ai sensi dell'art 9 comma 4 lett d), la decadenza delle autorizzazioni al funzionamento rilasciate alla il Salvatore Soc. Coop. Soc. di seguito indicate:

- Determinazione n. 8 del 21/01/2021 avente ad oggetto "Salvatore società cooperativa sociale a r.l." capofila dell'ATS "Il Salvatore – Autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019 e D.G.R. n. 793 del 2/5/2019, con prescrizione, per una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex R.R. n. 4/2019 di tipo A e B, con dotazione complessiva di 60 p.l. (di cui: 45 p.l. di mantenimento anziani, tipo A, in n. 2 nuclei da 20 p.l. e n. 1 da 5 p.l.; n. 15 p.l. di mantenimento demenze, tipo B, in n. 1 nucleo da 15 p.l.), denominata "Residenza Sant'Anna" sita in Polignano a Mare (BA) alla via Ghandi, s.n.c." nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

- Determinazione n. 242 del 07/08/2023 ad oggetto "IL SALVATORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4 del 21/01/2019 e D.G.R. n. 793 del 2.05.2019 con prescrizione, per un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominato "Mo.Mi. Center" con dotazione di n. 30 posti sito in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9 – ASL BA", nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

- Determinazione n. 289 del 13/10/2023 avente ad oggetto "IL SALVATORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., R.R. n.5 del 21/01/2019 e D.G.R. n. 793 del 2.05.2019, con prescrizione, per una RSA di mantenimento disabili di tipo "B" di cui al R.R. n.5/2019, denominata "Mo.Mi. Center" (struttura ammessa a finanziamento pubblico - ex art. 57 del R.R. n. 4/2007)" con dotazione di n.18 posti letto, ubicata in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

2. Di Dichiarare altresì la decadenza delle predette autorizzazioni attesa l'accertata l'irregolarità del DURC della Il Salvatore Soc. Coop. Soc. rilevante ai fini del giudizio di integrità e di affidabilità dell'azienda ai sensi dell'art 9 comma 5 lett. F) L.R. 9/2017; 3.
3. Sotto altro profilo, ritenute assorbenti le cause di decadenza rispetto a quella di revoca prevista dell'art 14 comma 2 del LR 9 del 2017, disporre in subordine, ricorrendone i presupposti di merito, la revoca dei predetti provvedimenti autorizzativi, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
4. Disporre il completamento delle procedure di trasferimento dei pazienti qualora non ancora ultimate;
5. Trasmettere il presente avviso al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari per gli adempimenti di competenza;
6. Trasmettere il presente avviso al Direttore dell'Area Sociosanitaria per gli adempimenti di competenza;
7. Trasmettere la presente Determinazione al Nucleo Antisofisticazione e Sanità (Nas) dei Carabinieri di Bari e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, per le verifiche di competenza relative all'esercizio di attività sociosanitaria senza titolo autorizzativo da parte delle società subentrate nella gestione delle tre strutture sopraindicate.

di notificare il presente provvedimento a:

- A Il Salvatore Soc. Coop. Soc. (coop.ilsalvatore@pec.it)
- Alla Cienne Costruzioni srl (ciennecostruzioni@pec.it);
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl Bari

dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it

- Al Direttore Generale della Asl Bari

direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it

- All' Area Servizio Socio Sanitario Asl Bari

servsociosanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it

- Ai Nas Carabinieri di Bari (sba34607@pec.carabinieri.it ;
- Alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari

Prot.procura.bari@giustiziacert.it

Il presente provvedimento:

- Sarà pubblicato sul Burp
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 11 fasciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali

Brindisi-Lecce-Taranto

Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro